

Oggetto: autorizzazione al pagamento dei corrispettivi maturati da professionista esterno per assistenza e difesa in giudizio.

- **PREMESSO** che Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l. (di seguito, anche “SIT” o la “Società”) è una società di emanazione regionale, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., e ha la funzione istituzionale di operare nell’ambito della Programmazione Regionale, anche in coerenza con le linee di pianificazione territoriale ed economica del sistema degli Enti Locali;
- **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- **VISTO** lo Statuto della Società;
- **PREMESSO** che con atto di citazione del 19 novembre 2019 SIT ha convenuto in giudizio PININFARINA dinanzi al Tribunale di Torino (R.G. 29464/2019) chiedendo che fosse accertato il presunto inadempimento della medesima alle obbligazioni assunte con il contratto di vendita (da PININFARINA a SIT) stipulato in data 31 dicembre 2009 del complesso immobiliare industriale, sito nel Comune di Grugliasco, e chiedendo la condanna di PININFARINA al risarcimento del danno patrimoniale subito;
- **CONSIDERATO** che, nell’ambito del giudizio così instauratosi, all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni definitive, il Tribunale, concedendo i termini per il deposito delle difese conclusive, ha invitato “... le parti a prendere al più presto contatto tra loro e a vagliare ancor prima di redigere le comparse conclusionali l’ipotesi transattiva – ponderandola adeguatamente prima di ricusarla – consistente nella corresponsione da parte di Pininfarina dell’importo di €. 52.960,80 di cui al computo estimativo (doc. 52 conv.) oltre ad una partecipazione alle spese di lite sostenute dall’attrice nell’ordine di €. 5.000 più accessori di legge calcolati assumendo come parametro di riferimento il predetto importo ...”;
- **CONSIDERATO** che le parti, in data 27 dicembre 2021, aderendo alla proposta transattiva, hanno stipulato accordo transattivo mediante il quale PININFARINA si è impegnata ed obbligata al pagamento in favore di SIT, che ha accettato, a saldo, stralcio e definizione di ogni pretesa creditoria avanzata in giudizio nei confronti di PININFARINA, della somma di Euro 52.960,80 e della ulteriore somma di Euro 5.000,00 oltre accessori di legge e così complessivi €. 5.344,00 a titolo di concorso spese di giudizio;
- **CONSIDERATO** che tali somme sono state corrisposte da PININFARINA in unica soluzione con assegno circolare non trasferibile n. 3304943547-09 INTESA SANPAOLO in data 24 marzo 2022;
- **CONSIDERATO** che l’avv. Alberto Antonucci del Foro di Torino, patrocinatore di SIT nel predetto giudizio, ha esposto nota proforma relativa a corrispettivi professionali al medesimo dovuti relativamente all’attività di rappresentanza, difesa e assistenza nel summenzionato giudizio, corrispettivi pari ad Euro 2.500,00, oltre spese generali per Euro 375,00, contributo previdenziale per Euro 115,00 e iva per Euro 657,80, per complessivi Euro 3.647,80;
- **CONSIDERATO** che le prestazioni professionali rese dell’avv. Antonucci e dedotte in tale nota sono state integralmente e regolarmente svolte;
- **DATO ATTO** della copertura economico-finanziaria;
- **DATO ATTO** che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Piemonte con ricorso giurisdizionale nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione;
- per i predetti motivi,

DETERMINA

- che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare il pagamento a favore dell'avv. Alberto Antonucci del Foro di Torino, P. IVA 10808830011, C.F. NTNLRT56A12L219F, della somma pari ad Euro 3.647,80, come in premessa dettagliata, a saldo delle prestazioni dal medesimo svolte con riferimento al giudizio in premessa;
- di pubblicare copia della presente disposizione sul sito web nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Torino, 12/05/2022

Firmato in originale
L'Amministratore Unico
Dott.ssa Monica De Marchi